

Norma di commercializzazione generale Reg. (UE) n. 2023/2429 del 17/08/2023 Allegato I parte A	Caratteristiche minime: prodotti devono essere: — interi; sani; esclusi i prodotti affetti da marciume o con alterazioni che li rendano inadatti al consumo; — puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili; — praticamente privi di parassiti; — praticamente esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti; — privi di umidità esterna anormale e di odore e/o sapore estranei. Lo stato dei prodotti deve essere tale da consentire: — il trasporto e le operazioni connesse, — l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma: — una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore, — lievi alterazioni dovute al loro sviluppo e alla loro deperibilità
Caratteristiche minime di maturazione	
I prodotti devono essere sufficientemente, ma non eccessivamente, sviluppati e i frutti devono avere un grado di maturazione sufficiente, ma non eccessivo. Lo stato di sviluppo e di maturazione dei prodotti devono essere tali da consentire il proseguimento del loro processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato.	
TOLLERANZE DI QUALITA' PER I PRODOTTI DI CIASCUNA PARTITA	
In ciascuna partita è ammessa una tolleranza del 10 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.	
DA INDICARE IN ETICHETTA	
Nome e indirizzo imballatore e/o speditore o suo codice. Questa indicazione può essere sostituita: — per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale e preceduto dalla dicitura «imballatore e/o speditore» o da un'abbreviazione equivalente; Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine, — solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura «imballato per:» o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codicere rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore.	Nome completo del paese di origine . Per i prodotti originari di uno Stato membro, il nome deve essere indicato nella lingua del paese di origine o in ogni altra lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione. Per gli altri prodotti, il nome deve essere indicato in una lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione.